



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000034 del 22/02/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 luglio 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”*;

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 3 luglio 2002, acquisita al protocollo 7010/VIA/A.O.13.B., concernente il progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da realizzarsi nel comune di Bentivoglio (BO), dalla Società Mirant Italia S.r.l., in joint venture con Techint S.p.a., con sede in sede in Via Ugo Bassi, 8/A Milano;

R *pa*

ACQUISITO il parere interlocutorio negativo n. 771 formulato in data 30 marzo 2006 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Mirant Italia S.r.l.;

PRESO ATTO che, per le motivazioni evidenziate nel citato parere n. 771 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, non risultava possibile concludere l'istruttoria con un giudizio positivo di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO CHE con nota n. DSA-0013719 del 18 maggio 2006, la Direzione Salvaguardia Ambientale, in riferimento all'art.10 bis della Legge n.241/1990, ha dato comunicazione circa i motivi che ostano l'accoglimento della domanda inoltrando alla Società Mirant Italia S.r.l. il parere interlocutorio negativo n. 771 del 30 marzo 2006 espresso dalla Commissione VIA, invitando la Società Mirant Italia S.r.l. a presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da documentazione esplicativa in merito al predetto parere interlocutorio negativo;

PRESO ATTO che, nonostante la sopra richiamata comunicazione, nessuna osservazione è pervenuta da parte della Società Mirant Italia S.r.l., pertanto, con provvedimento n. DEC/DSA/2007/00223 del 14 marzo 2007 si disponeva la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da realizzarsi nel comune di Bentivoglio (BO);

PRESO ATTO che successivamente all'emanazione del provvedimento interlocutorio negativo è pervenuto il parere negativo espresso dalla Regione Emilia Romagna con nota n. PG.2009.0135048 del 15 giugno 2009, acquisita al protocollo DSA-2009-0016350 del 26 giugno 2009;

VISTA la nota n. DVA-2011-0005654 del 9 marzo 2011 con cui, stante il lasso tempo trascorso dalla notifica del detto decreto interlocutorio e stante il fatto che non risultava a quella data pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento, si è provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla Società Mirant Italia S.r.l. il preavviso di provvedimento negativo, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, nonostante la sopra richiamata comunicazione, nessuna osservazione è pervenuta da parte della Società Mirant Italia S.r.l.;



RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

SI DETERMINA

L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da realizzarsi nel comune di Bentivoglio (BO), proponente Mirant Italia S.r.l. con sede in Via Ugo Bassi, 8/A Milano.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Mirant Italia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Bologna, al Comune di Bentivoglio, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

